

Statuto dell'associazione sportiva dilettantistica "BOOGIESTI ANONIMI a.s.d."

Adeguato al dettato della L. 460/97 e della L. 289/2002 art 90 e succ.ve modificazioni

Articolo 1 – Denominazione e sede

- a) E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, art 148 TUIR e dell'art 90 L. 289/2002, denominata "BOOGIESTI ANONIMI - Associazione Sportiva Dilettantistica, ovvero per brevità anche "BOOGIESTI ANONIMI a.s.d." qui di seguito definita come Associazione.
- b) L'Associazione ha sede in Novara (No).
- c) Nell'ambito del Comune la sede potrà essere trasferita senza la delibera straordinaria che diversamente dovrà essere adottata nel caso di trasferimento della sede al di fuori del Comune sopra indicato
- d) Esclusivamente ai fini dell'identificazione temporanea per l'iscrizione nei pubblici Uffici si identifica l'indirizzo di Novara - Via Marco Polo, n. 21

Articolo 2. Scopo

- a) L'Associazione « BOOGIESTI ANONIMI – associazione sportiva dilettantistica » ha per scopo l'esercizio, la diffusione e l'incremento dell'attività sportiva dilettantistica, ricreativa e culturale della danza e di altre attività sportive ed è regolata, oltre che dal proprio statuto, per ogni effetto, dagli art. 36, 37 e 38 del Codice Civile, dell'art.90, comma 18, n.1 della Legge n°289/2002
- b) Essa si propone di:
 - I. Promuovere, formare e preparare, in forma dilettantistica, squadre nella disciplina sportiva della danza, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della medesima attività sportiva, con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dall'Ente Nazionale di riferimento, di altro Ente Nazionale di promozione Sportiva o Federazione del CONI a cui l'associazione potrà liberamente affiliarsi; (art.90, comma 18, n.3 e 7 della Legge n°289/2002)
 - II. Realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e diffondere le discipline la cultura delle danze **SWING** e delle danze sportive in genere mediante la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, gare, tornei, campionati e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico;
 - III. Attuare servizi e strutture che fungono da ausilio e richiamo per la pratica dell'attività sportiva e per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, bar interno, spacci, mense, intrattenimenti musicali, videoteca;
 - IV. Promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative sportive. Culturali, turistiche e ricreative, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;
 - v. Istituire centri con finalità ricreative e sportive; gestire servizi e strutture per lo

- svolgimento delle attività sportive, fisiche e intellettuali in diretta attuazione degli scopi associativi;
- VI. Promuovere e favorire l'organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo sport senza limiti di età;
 - VII. Favorire contatti fra gli associati che hanno specifici interessi culturali e sportivi anche costituendo sezioni per le attività di maggior partecipazione;
 - VIII. Svolgere occasionalmente attività commerciali comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.
 - IX. L'Associazione può istituire altri rami dell'attività fisica e sportiva, oltre a quanto previsto al primo comma con delibera del Consiglio direttivo e con ratifica dell'Assemblea generale degli associati.
-
- X. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la associazione potrà, tra l'altro svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature abilitate alla pratica associativa e sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline promosse. Potrà altresì favorire l'estensione di cui sopra attraverso forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche con analoghe finalità. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro somministrando alimenti e bevande. Si impegna, a tal fine, a tesserare all'ente di appartenenza tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.
 - XI. Essa potrà inoltre gestire, promuovere, partecipare a concorsi privati e pubblici, appalti per attività ricreative, culturali, assistenziali o di promozione turistica didattica e sportiva in qualsiasi parte del territorio nazionale ed estero e sotto qualsiasi forma.
 - XII. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente nazionale di promozione sociale o della federazione di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. La associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri soci al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Articolo 3 - Durata

- a) La durata della associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Soci

- a) Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno (eventualmente istituito), che condividano gli scopi dell'associazione, che ne usufruiscano delle attività e che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento delle finalità stesse.
- b) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
- c) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 196/03 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza

ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

- d) Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
- e) All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
- f) I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
- g) Non è ammessa la figura del socio temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi ma solo per trasferimento a causa di morte ma comunque non rivalutabili

h) Sono identificate tre tipologie di soci:

Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero di soci ordinari è illimitato.

Nel caso in cui partecipino alle attività dell'Associazione persone che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, la richiesta di adesione al sodalizio associativo è presentata da uno dei genitori esercenti la patria potestà che sottoscriverà la domanda di adesione e potrà partecipare alle assemblee con diritto consultivo ma costoro non acquisiranno la qualifica di soci e quindi l'esercizio di tutte le facoltà e tutti i diritti attivi e passivi

Soci sostenitori: i soci sostenitori sono completamente equiparati ai soci ordinari, la sola distinzione è data dalla quota associativa che può essere fino a cinque volte superiore a quella dei soci ordinari.

Soci onorari: quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'associazione o che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e potranno partecipare alle assemblee con diritto consultivo ma non deliberativo. I servizi erogati dall'Associazione nei confronti degli stessi non godranno delle agevolazioni fiscali previste per legge dal D.Lgs 460/97.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. La perdita della qualifica di socio avviene in seguito a decesso, recesso, esclusione.

Articolo 5 - Diritti dei soci

- a) Come già espresso al precedente punto 4 lett f) tutti i soci maggiorenni hanno uguali diritti ed obblighi verso l'associazione, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi

dopo il raggiungimento della maggiore età.

- b) La associazione è quindi espressamente caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto. Potrà in ogni caso anche erogare compensi a terzi, premi, indennità e/o rimborsi spese nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della L. 133/99 ovvero art 90 L. 289/2002 e art 67 lett. m del TUIR successive modificazioni in base alle indicazioni prese dal Consiglio Direttivo purché detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.
- c) Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui alla comma 2 del successivo art. 13
- d) La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ove istituito.
- e) I soci possono aderire a più sezioni a seconda dell'attività che vogliono praticare
- f) I soci sono tenuti a versare la quota associativa annua stabilita dal consiglio direttivo per ciascuna sezione di appartenenza.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

- a) I soci cessano di appartenere alla associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;
 - morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa ovvero oltre due mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - scioglimento della associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.
 - decesso.
- b) Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente comma assunto dal consiglio direttivo deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni.
Il provvedimento di espulsione assunto dal consiglio direttivo e ratificato in via definitiva dall'assemblea ordinaria nella prima riunione utile.
Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
- c) L'associato radiato con la ratifica di delibera assembleare non può essere più ammesso.
- d) I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

- a) L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- b) La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno o dai responsabili di una sezione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
- c) L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede della associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- d) Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- e) L'assemblea nomina un segretario in apertura della riunione. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con eventuale funzione di scrutatore, i candidati alle medesime cariche.
- f) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- g) Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- h) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

- a) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della associazione i soli soci

in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

- b) Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

- a) La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo cinque giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione sui quotidiani locali etc.).
- b) Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- c) L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
- d) Qualora particolari condizioni lo richiedano, la convocazione dell'assemblea può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- e) Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9, comma 2.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

- a) L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione sui quotidiani locali etc.).
- b) Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- c) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della associazione, scioglimento della associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 - Validità assembleare

- a) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto

favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

- b) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- c) In seconda convocazione, che non potrà essere convocata prima delle 24 ore successive alla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
- d) Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di da 3 a 5 (cinque) componenti, determinato dall'assemblea dei soci ed eletti dall'assemblea stessa.
- b) Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
- c) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di una qualsiasi delle federazioni nazionali a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- d) Non potranno essere nominati alla carica di componente del Consiglio direttivo o di altre cariche elettive sociali coloro i quali ricoprono già cariche sociali elettive presso altre associazioni che operano nel medesimo settore sportivo della presente in ossequio alle disposizioni e limitazioni di cui all'art 90 L. 289/2002.
- e) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
- f) Nella prima riunione a seguito della loro elezione da parte dell'assemblea, i componenti del Consiglio Direttivo designeranno tra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
- g) Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

- a) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del candidato supplente individuato dalla sezione.
- b) Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- c) Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
- d) Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

- a) Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Alle riunioni dovranno essere convocati i coordinatori delle varie sezioni autonome ogni qualvolta all'ordine del giorno vi siano argomenti che riguardano l'attività sportiva da queste gestita.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 9, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) fatturare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il presidente

- a) Il presidente dirige la associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il vicepresidente

- a) Il vicepresidente, nel caso in cui venga nominato, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario - tesoriere

- a) Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Il segretario può avvalersi di collaboratori scelti, previa autorizzazione del Presidente, anche tra persone esterne dell'Associazione.

Articolo - 20 - Il rendiconto o Bilancio

- a) Il consiglio direttivo redige il rendiconto/bilancio della associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della associazione.
- b) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- c) Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del suddetto rendiconto, esso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati in copia.

Articolo 21 - Anno sociale

- a) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno. Esclusivamente il primo esercizio decorrerà dalla data di costituzione si chiuderà il 31 agosto 2015

Articolo 22 - Patrimonio

- a) I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi

derivanti dalle attività organizzate dalla associazione e dai rimborsi derivanti da convenzioni.

- b) Il patrimonio è costituito inoltre dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione e dal fondo di riserva
- c) Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 23 – Sezioni territoriali

- a) L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

- a) Tutte le controversie insorgenti tra la associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione saranno quelle previste dalla federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 25 - Scioglimento

- a) Lo scioglimento della associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- b) L'assemblea, all'atto di scioglimento della associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta ovvero l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della associazione che ~~La~~ avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma transitoria

- a) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente o della federazione a cui la associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.
- b) Per quanto attiene alla disciplina fiscale si evidenzia che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 148 c.8 del TUIR i termini previsti dallo stesso sono così stati identificati:
 - art 148 c. 8 lett a) identificato all'artt. 5 lett b) - 22 lett c) del vigente statuto
 - art 148 c. 8 lett b) identificato all'art 25 lett b) del vigente statuto
 - art 148 c. 8 lett c) identificato all'artt. 4 lett d), f), g) - 5 lett a), c) - art 9 lett a) del vigente statuto
 - art 148 c. 8 lett d) identificato all'art 20 del vigente statuto

- art 148 c. 8 lett e) identificato all'artt. 9 - 10 del vigente statuto
- art 148 c. 8 lett f) identificato all'art 4 lett. g) del vigente statuto

Novara il 18 settembre 2014